

U.O. Attività Tecniche ed Informatiche

Via Guerriero Guerra, 17 Perugia
Tel 075 541 2081 – fax 075 541 2146

RICHIESTA CHIARIMENTI PROT. 683 DEL 05/01/2016

Con riferimento alla Procedura ristretta per l'affidamento di "appalto integrato" per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'ospedale di Città della Pieve (PG) - INTERVENTO N. 6.B - CUP F91E14000390008 - CIG 6487221020 formuliamo il seguente quesito:

Poiché le norme integrative del bando di gara prevedono la presenza nel gruppo di progettazione della figura del Geologo, nel caso in cui il Progettista sia esterno all'Impresa concorrente e partecipi come "Progettista Indicato" si chiede di sapere se è comunque obbligatoria la costituzione del sub-raggruppamento o se invece è possibile "indicare" sia il Progettista (nel caso uno Studio Associato) sia il Geologo?

RISPOSTA

Come previsto dalle Norme integrative del Bando, pag. 18 *"...il concorrente, ai sensi dell'art. 53, c. 3 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., deve indicare o associare in raggruppamento temporaneo - casi previsti dai precedenti punti b) e c) - progettisti qualificati, scelti tra i soggetti di cui all'art. 90, primo comma - lett. d), e), f), f-bis), g) e h), del D. Lgs. n. 163/2006..."*,

Si precisa inoltre che l'ex AVCP (oggi ANAC) ha più volte chiarito la natura del rapporto fra geologo e affidatario (es. Determinazione Avcp del 27 febbraio 2002 n. 3, Parere di Precontenzioso n. 258 del 10/12/2008, Parere di Precontenzioso n. 52 del 11/03/2010, Determinazione n. 4/2015), che può essere indifferentemente sia di natura indipendente, sotto forma di associazione temporanea, sia di natura subordinata, in qualità di dipendente, sia di natura parasubordinata, attraverso forme di collaborazione professionale coordinata e continuativa con esclusione dei rapporti di consulenza professionale "ad hoc", che possono configurarsi nello specifico come forma di subappalto, esplicitamente vietata nei casi previsti dalla normativa vigente, in particolare qualora tale rapporto non risulti dichiarato e quindi formalizzato prima dell'affidamento dell'incarico.

Vedasi altresì la Deliberazione ex AVCP n. 49 del 20/02/2007, di cui si riporta stralcio *"...Valgono al riguardo le considerazioni contenute nella **determinazione n. 13/2000**, ove con richiamo all'art. 17, commi 1 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., è **affermato il principio che la progettazione non può essere espletata da più soggetti esterni alla S.A., se non riuniti in associazione o in raggruppamento...**"*.

*"...Infatti, il principio generale affermato dall'Autorità è che **la progettazione debba essere tendenzialmente unitaria**, tanto in relazione all'insieme delle fasi progettuali quanto in relazione al complesso delle componenti specialistiche che vi afferiscono"*.

U.O. Attività Tecniche ed Informatiche

Via Guerriero Guerra, 17 Perugia

Tel 075 541 2081 – fax 075 541 2146

**IL DIRIGENTE RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia**

Annalisa Spoletini

Ufficio Procedure Appalti

Via delle Tabacchine 3 Bastia Umbra (PG)

Tel 075/8139637 Pec aslumbria1@postacert.umbria.it